

## ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI

I casi di esonero, esenzione e riduzione relativi al canone sono contemplati dagli [artt. 26](#) e [27](#) del [Regolamento n. 395](#), che, per chiarezza, di seguito si riportano integralmente.

### 1. Sono esonerati dall'autorizzazione e esentati dal pagamento del canone

#### [Art. 26 Reg. Canone Unico Patrimoniale - 395](#)

- a) La pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- b) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
- c) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- d) I mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f) Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la cui superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato;
- g) I mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h) I mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- i) Le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del [Piano Generale degli Impianti Pubblicitari](#);
- j) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- k) I mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, con esclusione di qualunque fattispecie di affissione abusiva;
- l) I mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- m) Le vetrine adibite ad esposizioni dei prodotti destinati alla vendita;
- n) Le locandine e la pubblicità effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali.

### 2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione

#### [Art. 26 Reg. Canone Unico Patrimoniale - 395](#)

- a) Le iniziative, di natura istituzionale, pubblicitarie effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da

enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- c) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- d) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- h) Le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- i) Le insegne apposte su chioschi od edicole che hanno assunto una vocazione sociale come portinerie di comunità con finalità di " cohousing di rione".
- j) La pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella permanente già in opera, qualora la medesima sia occultata da ponteggi o strutture simili, limitatamente al periodo interessato dai lavori.
- k) La pubblicità quando è riferita ad un contesto rispondente ad un preminente interesse pubblico individuato con espressa deliberazione della Giunta Comunale.

### 3. **Riduzione del canone.**

#### **Art. 27 Reg. Canone Unico Patrimoniale - 395**

- 1. La tariffa del canone, previo rilascio dell'autorizzazione, per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotta al 50% per:
  - a) La pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) La pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte;
  - c) La pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) La pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
  - e) Nel caso – disposto con deliberazione della Giunta Comunale – previsto nel comma 2, lett. l) dell'articolo 26, quando non vi ricorre l'esenzione.

Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d)) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, possono essere definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione, nonché i riferimenti territoriali considerati, al fine di agevolare le iniziative pubblicitarie, in presenza di:
  - a. attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
  - b. attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.